

Il Presidente

Roma, 25 Febbraio 2026

A Tutti gli Associati FEDERLAB ITALIA

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge n. 19 del 19.12.2025. Disposizioni per l'attuazione del PNRR.

Gentili Associati,

in allegato alla presente troverete il Decreto-legge in oggetto indicato avente ad oggetto: ***“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”***, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026.

Di particolare interesse per la Categoria l'art. 26 *“Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR”, **che interviene in materia di concorrenza in sanità** modificando nuovamente l'articolo 36 della Legge n. 193/2024 (Legge per il mercato e la concorrenza 2024), che ha sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte dalla Legge 118/2022 agli articoli 8-quater e 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 fino al 31 dicembre 2026, al fine di procedere alla revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento e la contrattualizzazione ad opera del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale.*

Giova ricordare, che **l'articolo 36 era già stato integrato dalla Legge n. 190/2025** introducendo il comma 1-bis, che aveva differenziato le procedure ad evidenza pubblica volte, rispettivamente, al rinnovo dei contratti in essere e alla valutazione delle nuove richieste di contrattualizzazione, al fine di garantire la continuità assistenziale (pur salvaguardando la concorrenza).

Pertanto, con il D.L. PNRR, lo sdoppiamento delle procedure viene meno.

Il Presidente

E' il caso di evidenziare che l'articolo 26, infatti, richiede che la revisione della disciplina in materia di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie preveda lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.

La norma introduce, altresì, un sistema premiale per valorizzare gli erogatori nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica (per la stipula dei contratti) fondato su una serie di criteri relativi:

- a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
- b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni;
- c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
- d) alla capacità produttiva per smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
- e) all'apporto dimostrato in concreto, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei setting assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o condizioni di fragilità – per le sole strutture la cui dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico strutturale.

Ad ogni buon fine, qui di seguito il testo integrale dell'art. 26 ex D.L. n. 19/2025 :

....omissis ...

Art. 26. Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il Presidente

a) all'articolo 30:

1) al comma 1 *-bis* , ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;

2) al comma 1 *-ter* , alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1 *-bis* quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;

3) al comma 1 *-quater* , dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1 *-bis* » sono inserite le seguenti: «nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1 *-bis* ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;

b) all'articolo 31 *-bis* , comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare,

rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».

3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 *-bis* è sostituito dal seguente:

«1 *-bis* . La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 *-quinquies* , comma 1 *-bis* , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;

b) dopo il comma 1 *-bis* è inserito il seguente:

Il Presidente

«1 -*ter* La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1 -*bis* prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

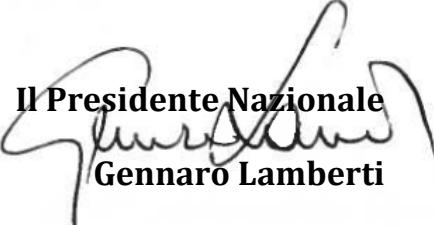
b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adequato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».

Un Cordiale Saluto

Il Presidente Nazionale

Gennaro Lamberti